

## **Medici dipendenti Ssn: compensi da attività libero professionale non autorizzata vanno versati all'amministrazione di appartenenza**

SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA – SEZ GIURISDIZIONALE – DEL 3.2.2020, n. 9

**Nuccia Canevarollo**, *Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Liguria*

A seguito di una denuncia della Guardia di Finanza la Procura contabile della Corte dei Conti della Lombardia, ritenendo sussistere un'ipotesi di responsabilità amministrativa conseguente ad un illecito svolgimento di attività extra istituzionale incompatibile e non autorizzata, comportante un obbligo di riversamento non adempiuto, notificava al presunto responsabile, dirigente medico responsabile di unità operativa complessa di un'azienda sanitaria locale, invito a fornire deduzioni, contestando un danno erariale di oltre 100.000 euro, per indebita percezione e trattenimento di emolumenti derivanti dallo svolgimento illecito di attività extra-istituzionale non autorizzata e non autorizzabile e quali compensi per attività libero professionale svolta in favore di strutture private accreditate assolutamente incompatibile con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale sia esclusivo che non esclusivo.

A seguito delle deduzioni difensive la Procura erariale ha accolto in parte alcune deduzioni con conseguente riduzione del danno erariale contestato, rideterminandolo in un importo di circa 15.000 euro.

Il sanitario si è costituito in giudizio evidenziando che, con riferimento all'attività di docenza, l'ipotizzata responsabilità erariale non sia configurabile, in quanto per tale tipologia di attività non è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53, comma VII d.lgs. 165/2001, in base al quale l'obbligo del dipendente pubblico di riversare al proprio datore di lavoro il compenso percepito per incarichi ricevuti da terzi riguarda solo il caso di prestazioni che richiedano il preventivo assenso dell'amministrazione), oltre ad eccepire la prescrizione delle contestate ipotesi di danno erariale concernenti docenze risalenti nel tempo. In via subordinata il predetto ha chiesto di quantificare l'entità delle somme da restituire tenendo conto di quanto percepito al netto delle ritenute fiscali subite.

Nel merito la Corte dei Conti ha evidenziato che i medici pubblici dipendenti, in deroga al divieto di svolgere attività libero professionale prescritto per tutti i lavoratori pubblici, possono espletare tale attività, purché abbiano optato per iscritto per il regime di non esclusività. Se invece, come nella specie, il regime consapevolmente scelto è quello di esclusiva, trova applicazione l'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 secondo cui "I pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza... in caso di inosservanza del divieto... il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere... destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Con sentenza del 3.2.2020, n. 9, la Corte dei Conti ha conseguentemente sancito che le prestazioni rese dal sanitario è indubbio costituiscano un'attività che in realtà era preclusa dalla normativa vigente. I relativi compensi non riversati costituiscono danno erariale in quanto tale attività deve considerarsi del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale in generale, in quanto ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 "l'esercizio dell'attività libero professionale dei medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico di impiego purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno

delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale”.